

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2026, n. 16-3000

Legge regionale n. 56/1977, articolo 10, comma 4. Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con la D.C.R. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Ridefinizione, ai sensi dell'articolo 45, comma 5, delle Norme di attuazione Ppr, della rappresentazione dei tracciati di corpi idrici nei comuni di Cafasse (TO), Fiano (TO), Robassomero (TO) e Vercelli.



Seduta N° 185

Adunanza 31 AGOSTO 2026

Il giorno 31 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Gian Luca VIGNALE

DGR 16-3000/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 56/1977, articolo 10, comma 4. Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con la D.C.R. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Ridefinizione, ai sensi dell'articolo 45, comma 5, delle Norme di attuazione Ppr, della rappresentazione dei tracciati di corpi idrici nei comuni di Cafasse (TO), Fiano (TO), Robassomero (TO) e Vercelli.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

il decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Codice), all'articolo 143, comma 1, prevede che l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) comprenda la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 e la loro delimitazione e rappresentazione in una scala idonea alla loro identificazione;

il Consiglio regionale, con la deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 ha approvato il “Piano paesaggistico regionale” sulla base dell'Accordo interistituzionale, di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice, sottoscritto a Roma in data 14 marzo 2017 tra l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ora Ministero della Cultura, e la Regione Piemonte, e che stabilisce i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione del Ppr stesso;

la ricognizione delle aree tutelate, effettuata dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice, ha comportato una complessa operazione di estrazione di circa 1.800 corpi idrici che, fra i circa 6.000 elementi che rappresentano il grafo dei corsi d'acqua presenti sul territorio regionale, risultano sottoposti a tutela paesaggistica e per l'individuazione dei quali è stato necessario verificare l'effettivo tracciato ed il corrispondente toponimo a partire dagli elenchi di cui al regio decreto n. 1775/1933 e mediante identificazione su cartografia tecnica regionale e cartografie storiche (IGM, catasti storici, ecc.), sulla base di specifici criteri individuati e condivisi

da Ministero e Regione nell'ambito del processo di formazione del Ppr;
al fine della ricognizione delle aree tutelate ai sensi degli articoli 136, 142, e 157 del Codice è stato istituito, sulla base del Protocollo d'intesa siglato dal Ministero e dalla Regione Piemonte in data 28 marzo 2008 e finalizzato alla formazione condivisa del Ppr, un gruppo di lavoro interistituzionale (Comitato Tecnico) composto da funzionari dei due enti.

Richiamato il regolamento n. 4/R/2019 attuativo del Piano paesaggistico regionale;

Premesso, inoltre, che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 56/1977, in particolare, sancisce che:

non costituiscono variante le modifiche ai piani volte alla correzione di errori materiali, all'eliminazione di evidenti contrasti interni, al chiarimento degli elaborati (senza incidenza sulle scelte pianificatorie), al mero aggiornamento cartografico in materia di difesa del suolo, nonché ai rilevamenti e adeguamenti conoscitivi o di delimitazione del Ppr e dei piani paesaggistici;

tali modifiche sono approvate direttamente dall'organo di governo dell'Ente interessato con proprio provvedimento, che acquista efficacia a seguito della sua pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito istituzionale dell'ente proponente.

Richiamato che:

- l'articolo 45, comma 6, delle norme di attuazione (NdA) del Ppr prevede che “con riferimento ai beni di cui all'articolo 142 del Codice, laddove vi sia contrasto tra la rappresentazione cartografica del bene e la presenza di fatto dello stesso, come risultante dalla norma, è quest'ultima a prevalere, essendo la tutela *ex lege* determinata dalla presenza di fatto del bene, indipendentemente dalla sua individuazione nel Ppr”;

- l'articolo 45, comma 5, delle NdA del Ppr prevede che “l'eventuale aggiornamento del Ppr conseguente alla verifica del bene oggetto di tutela di cui agli articoli 136, 142 e 157 del Codice è assunto con deliberazione della Giunta regionale”, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo” e dall'articolo 3 dell'accordo, previa validazione da parte del Comitato Tecnico;

- il Ppr ha individuato il sistema di fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice rappresentandone l'intero tracciato, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela e che, come riportato dall'articolo 14, comma 6, delle NdA del Ppr, per i corpi idrici denominati “fiumi” o “torrenti” la tutela si applica per il loro intero percorso, mentre per gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD n. 1775/1933 solo per i tratti in essi indicati;

- come previsto dall'articolo 46, comma 2, delle NdA del Ppr ed ai sensi dell'articolo 145 del Codice, i comuni sono tenuti ad adeguare al Ppr i propri strumenti di pianificazione urbanistica;

- ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del regolamento regionale n. 4/R/2019, qualora nella procedura di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr si riscontrino errori materiali circa la rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142 del Codice e siano apportate le conseguenti precisazioni, è necessaria in tale sede la condivisione della rappresentazione del bene stesso con la Regione e con il Ministero, come previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 56/1977, nonché la previa informativa agli altri comuni interessati dalla modifica;

- l'articolo 2, comma 6, del regolamento regionale n. 4/R/2019 prevede che, ai fini della valutazione degli strumenti di pianificazione in adeguamento al Ppr è istituito un Tavolo Tecnico costituito dalla Regione (Settori urbanistica e Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio) e dal Ministero della Cultura.

- in sede di adeguamento al Ppr, al fine di dare certezza giuridica, è necessario fornire precisazioni agli operatori ed in primo luogo ai comuni, destinatari per determinati interventi della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui alla legge regionale n. 32/2008 di adeguamento al Codice, nonché di funzioni in materia di pianificazione urbanistica, procedendo, nel caso in cui si rilevino errate rappresentazioni di un bene nella cartografia del Ppr, a ridefinire il bene stesso e a individuare correttamente la rappresentazione dei tracciati dei corpi idrici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

la città di Vercelli, nell'ambito della procedura urbanistica di adeguamento del PRG al Ppr, ha segnalato che il tracciato della "Roggia dell'Ospedale, Roggia del Molino", tutelata per "tutto il suo corso", ricadente nel proprio territorio comunale non risulta essere interamente individuato negli elaborati del Ppr, in particolare nella Tavola P2, fornendo congrua documentazione a corredo;

l'istruttoria tecnica relativa all'esatta individuazione del tracciato della Roggia dell'Ospedale, Roggia del Molino proposta dal Comune di Vercelli, svoltasi congiuntamente fra Regione e Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 9, del Regolamento attuativo del Ppr nell'ambito del Tavolo tecnico del 10 luglio 2025, come da relativo verbale agli atti, per la valutazione degli strumenti urbanistici in adeguamento al Ppr, è stata oggetto di ulteriore approfondimento con il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli, che condivide la proposta di ridefinizione;

nell'ambito della procedura della III Variante al Piano d'area del Parco naturale "La Mandria" in adeguamento al Ppr, è emerso che il tracciato del "Torrente Ronea", tutelato ai sensi del Codice (che prevede tutela paesaggistica per tutti i fiumi e i torrenti, ancorché non iscritti negli Elenchi del regio decreto, riconoscibili tramite toponimo nella CTR, con relativa fascia di 150 metri per sponda), non risulta essere interamente individuato negli elaborati del Ppr nei Comuni di Fiano (TO), Robassomero (TO) e Cafasse (TO);

la ridefinizione del corretto tracciato del Torrente Ronea è stata condivisa durante un incontro tecnico, svoltosi fra la Regione, la Soprintendenza competente per territorio, la Soprintendenza capoluogo e i Comuni interessati il 21 maggio 2026 (come da relativo verbale agli atti).

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, sulla base della documentazione disponibile e degli specifici criteri di individuazione sopra citati, condivisi dal Ministero e dai suddetti uffici regionali competenti, tutte le segnalazioni indicate, che, essendo riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 56/1977, non costituiscono varianti al Ppr stesso, rendono necessario, sulla base degli approfondimenti effettuati, ridefinire nella cartografia del Ppr la rappresentazione del tracciato dei corpi idrici segnalati, che, in particolare, sono modificati come segue:

- la "Roggia dell'Ospedale, Roggia del Molino", tutelata per "tutto il suo corso", ricadente nel Comune di Vercelli (VC): il tracciato viene allungato con riferimento alle indicazioni del regio decreto n. 1775/1933, la sua origine è stata individuata più a monte rispetto alle indicazioni del Ppr, a Nord della Cascina Bernardina, estendendo il tratto tutelato fino all'intersezione con la Roggia Vecchia e può essere desunta dalle cartografie allegate al D.M. 1° agosto 1980, con cui veniva effettuato il trasferimento alla Regione Piemonte (e poi al Consorzio Est Sesia) dei canali demaniali d'irrigazione che scorrono nel territorio della Provincia di Vercelli;

- il "Torrente Ronea", tutelato per il suo intero percorso vista la sua denominazione di "torrente", ricadente nei Comuni di Fiano (TO), Robassomero (TO) e Cafasse (TO): il tracciato del corpo idrico viene parzialmente ridotto a Nord nel punto di confluenza di due rami nel Comune di Cafasse, in coerenza con le cartografie storiche CTR e IGM. A Sud, nel Comune di Fiano, viene eliminato un ramo individuato erroneamente dal Ppr, denominato "Canale comunale di Fiano" sulle cartografie storiche del Catasto di impianto, sostituito dal tracciato corretto che segue sostanzialmente il limite amministrativo tra i Comuni di Fiano e Robassomero, andando a sfociare nel Lago Risera, posto all'interno del Parco La Mandria.

Preso atto che, come da relativo verbale agli atti della citata Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, il Comitato tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 tra la Regione Piemonte e l'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura), nella riunione del 2 luglio 2026, ha disposto la presa d'atto delle modifiche sopra riportate.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 56/1977 e dell'articolo 45, comma 5, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale (NdA Ppr), di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, le modifiche alla rappresentazione cartografica individuata nel Ppr stesso del tracciato della "Roggia dell'Ospedale, Roggia del Molino", ricadente nel Comune di Vercelli (VC) e del "Torrente Ronea" ricadente nei Comuni di Fiano (TO), Robassomero (TO) e Cafasse (TO), come individuati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo che tali tracciati sostituiscono la precedente rappresentazione individuata nella Tavola P2 del vigente Ppr;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'inserimento nell'Infrastruttura Geografica Regionale (IGR), evoluzione del Geoportalepiemonte, degli *shapefile* dei corpi idrici e delle fasce tutelate per legge, così come ridefiniti nel suddetto Allegato 1, nonché delle relative zone fluviali interne di cui all'articolo 14 delle NdA del Ppr;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3000-2026-All_1-Allegato_1.pdf

1.

Allegato



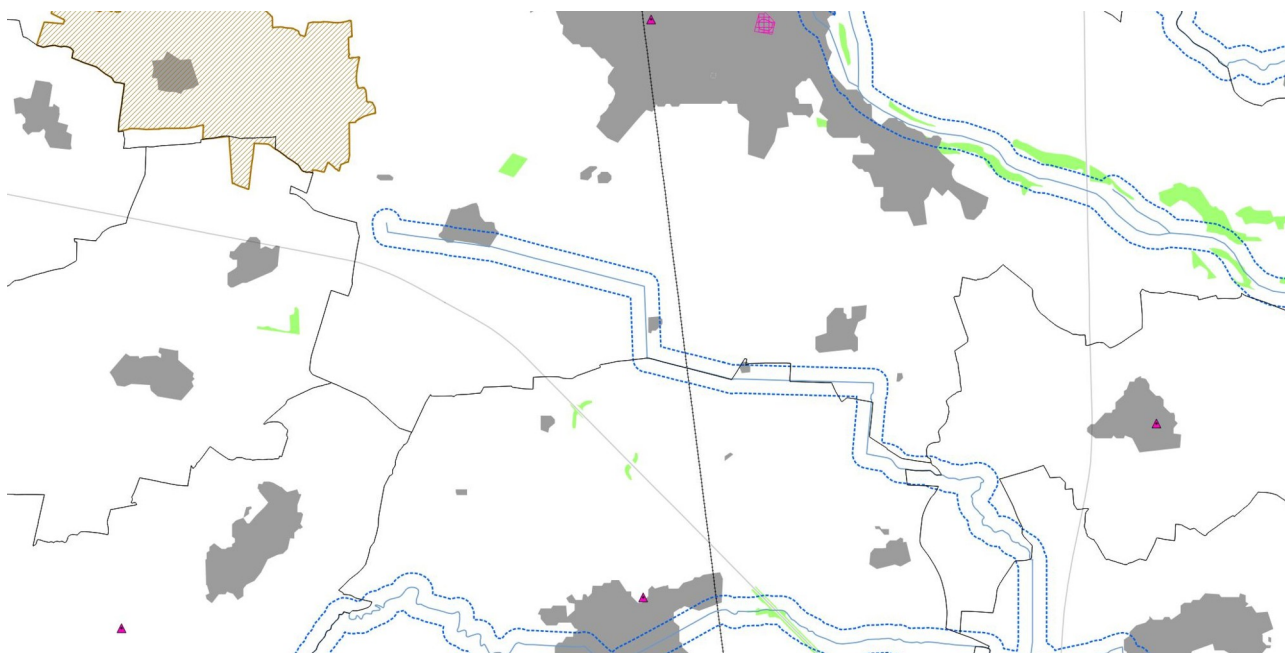
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

Comune di Vercelli

Stralcio Tavola P2 approvata con D.C.R. 233-35836 del 3 Ottobre 2017

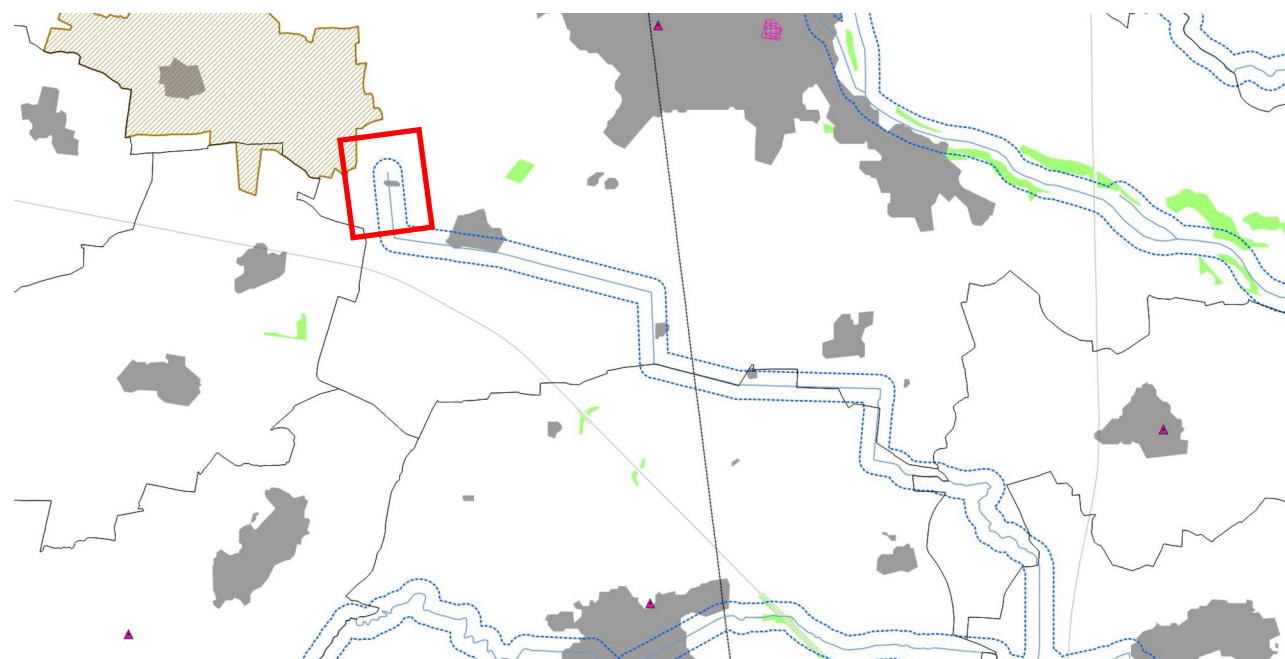
Tavola in scala 1:25.000 Roggia dell'Ospedale, Roggia del Molino



Comune di Vercelli

Stralcio Tavola P2 modificata con evidenziato il tracciato aggiunto della Roggia dell'Ospedale, Roggia del Molino

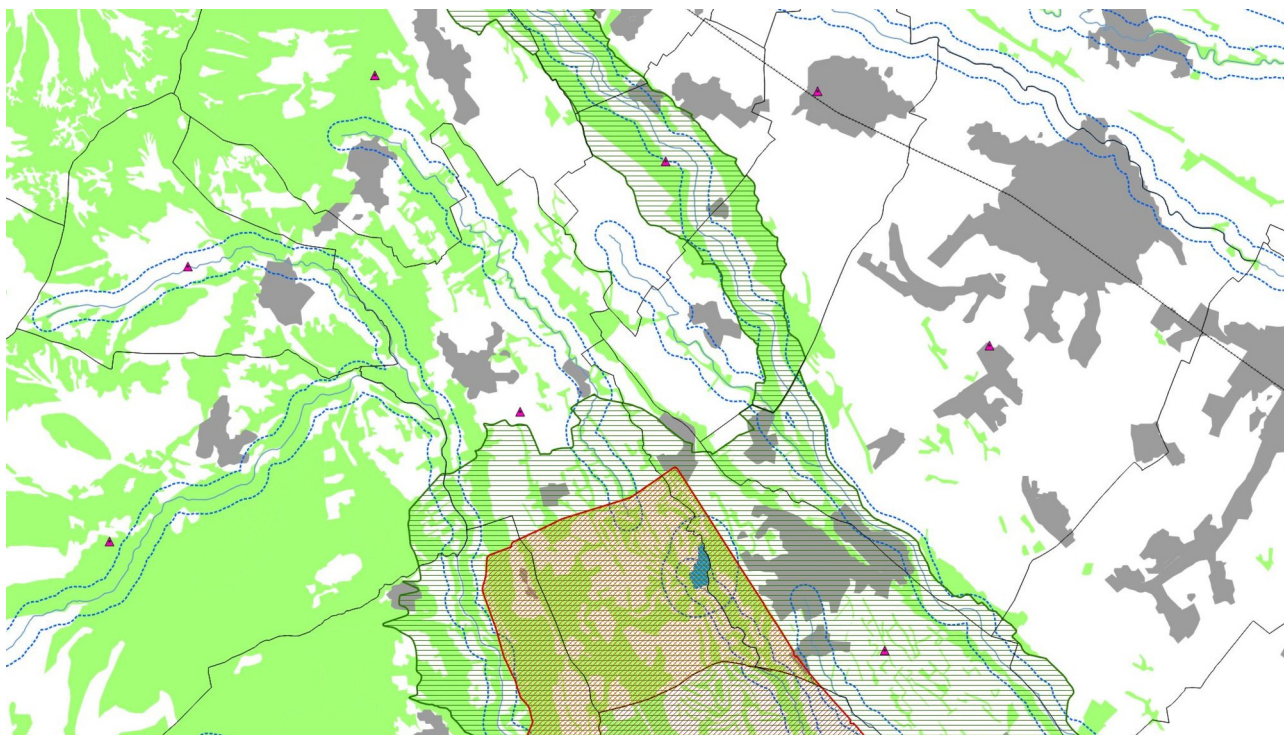
Tavola in scala 1:25.000



Comuni di Cafasse (TO), Fiano (TO), Robassomero (TO)

Stralcio Tavola P2 approvata con D.C.R. 233-35836 del 3 Ottobre 2017

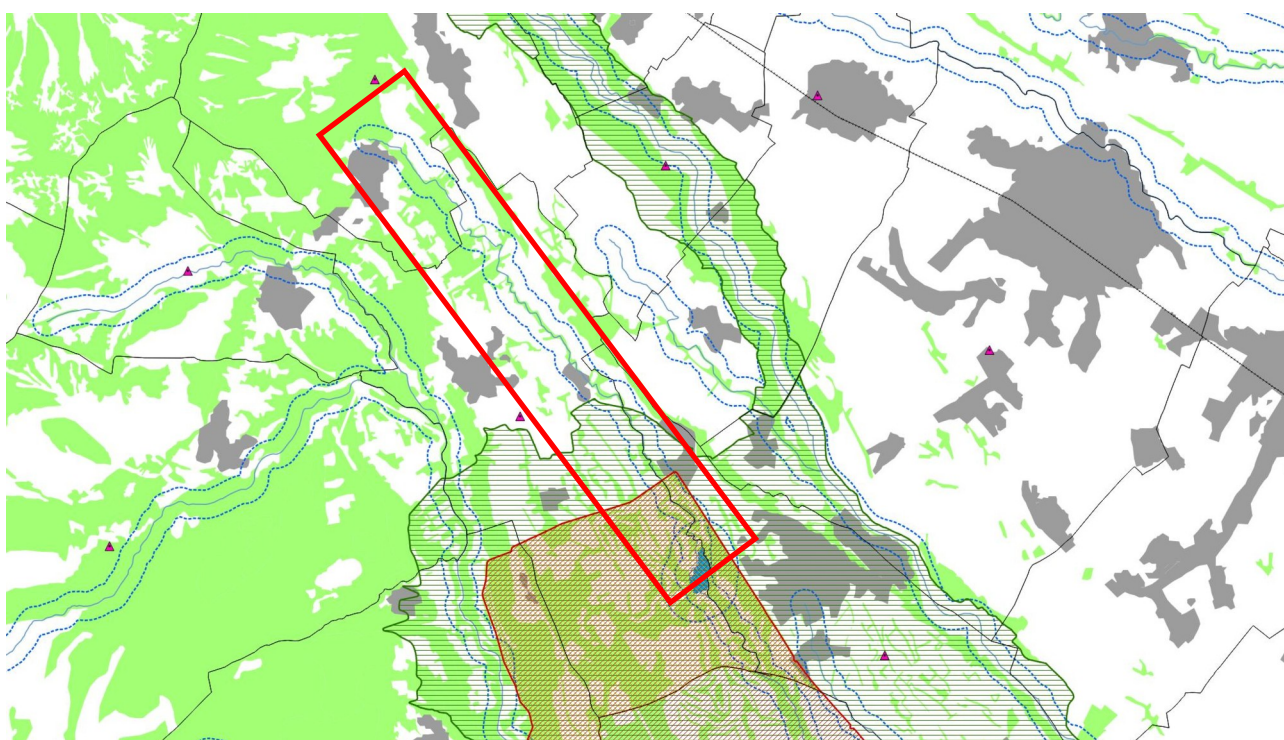
Tavola in scala 1:25.000 Torrente Ronea



Comuni di Cafasse (TO), Fiano (TO), Robassomero (TO)

Stralcio Tavola P2 modificata con evidenziato il tracciato corretto del Torrente Ronea

Tavola in scala 1:25.000



Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
-  Alberi monumentali (L.R. 50/95)
-  Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

-  Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
-  Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
-  Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
-  Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
-  Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
-  Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) **
-  Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)

Temi di base

-  Confini comunali
-  Edificato
-  Ferrovie
-  Strade principali